



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 135
Operativa

OGGETTO: Polizia Amministrativa.

Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città.

Art. 41, comma 5 - Divieto di macellazione dei prodotti della pesca. Modifica del prontuario. Integrazione alle circolari del Corpo nn. 63/11 e 64/11.

A seguito di recenti episodi occorsi nei mercati cittadini, si è reso necessario fornire alcuni chiarimenti interpretativi delle disposizioni contenute nell'art. nell'art. 41, comma 5, del Regolamento tutela e benessere degli animali, come da ultimo modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2011 01258/110 del 14/03/2011 ⁽¹⁾.

In particolare, la Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro - Servizio Tutela Animali e Servizi per l'ambiente, interpellata sulla questione, ha precisato quanto segue:

"...premessato che con il termine "macellazione" si intende la soppressione dell'animale e la successiva preparazione delle sue parti per la vendita al consumo, il regolamento comunale 320 art. 41 c. 5, secondo punto, fa "assoluto divieto" di macellare i "prodotti della pesca", negli esercizi di vendita al dettaglio. Ne consegue che la macellazione di prodotti della pesca venduti vivi, ricade sull'acquirente..."

Per quanto riguarda, invece, il rispetto delle norme igienico sanitarie per le attività svolte su area pubblica, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, nei mercati cittadini è proibito uccidere, spennare o sviscerare animali e che la vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli e degli operatori che vendono prodotti ittici.

(1) Vds. Circolare del Corpo n. 63/11, pag. 5.

⇒ **DISPOSIZIONI OPERATIVE**

Per le violazioni al divieto di macellazione dei prodotti della pesca, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città.

- **Norma violata:** Art. 41, comma 5, Regolamento Tutela Animali.
- **Sanzione amministrativa pecuniaria:** da € 25,00 a € 500,00– P.M.R. € 50,00 entro 60 gg.
- **Autorità competente – Destinazione proventi:** Sindaco – Comune

Qualora ne ricorrano le condizioni, per la tutela dell'igiene del suolo su area pubblica, è possibile applicare, in concorso, anche le sanzioni previste dal Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica ⁽²⁾.

- **Norma violata:** Art. 37, comma 1, Regolamento Commercio su Area Pubblica.
- **Sanzione amministrativa pecuniaria:** da € 80,00 a € 500,00– P.M.R. € 160,00 entro 60 gg.
- **Autorità competente – Destinazione proventi:** Sindaco – Comune
- **Segnalazione** alla Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sistema Informativo - Servizio Contenzioso Amministrativo - Via Meucci n. 4, per i provvedimenti di competenza.

Tuttavia, è stato rilevato che alcune ASL hanno rilasciato, ai venditori di prodotti dell'acquacoltura vivi, specifiche autorizzazioni alla macellazione sul posto, a condizione che la macellazione avvenga in una struttura mobile appositamente autorizzata e rispondente ai requisiti igienico sanitari prescritti.

Pertanto, in attesa delle opportune integrazioni alla normativa regolamentare, **l'accertamento delle sopra indicate violazioni potrà avvenire esclusivamente qualora il venditore non dimostri di essere in possesso del nulla osta alla macellazione sul posto rilasciato dall'ASL.**

Si allega alla presente circolare una copia del provvedimento dell'ASL per i casi eccezionali di cui sopra.

Si allega inoltre, il quadro sanzionatorio del "*Prontuario delle principali violazioni al regolamento tutela animali*" modificato sulla base dei chiarimenti interpretativi forniti dal Servizio Tutela Animali.

Il prontuario, aggiornato con le suddette modifiche, è altresì reperibile sulla rete Intranet di PM alla voce: **Prontuari/Polizia amministrativa.**

DC/dc/CC

Addì, 06/12/2012

F.to **IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO**

ALLEGATO:

- Copia autorizzazione ASL
- Quadro sanzionatorio di pag. 88

(2) - Vds. "*Prontuario delle principali violazioni al regolamento del commercio su area pubblica*", allegato alla circolare del Corpo n. 138/10, ipotesi sanzionatoria di pag. 16

Prot. n° [redacted] del [redacted]

IL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL N° 9 DI IVREA (TO)

Vista la domanda Prot. n° [redacted] del [redacted] presentata dal Sig. [redacted] residente in [redacted] - diretta ad ottenere il rilascio del nulla osta sanitario per l'attività di:

VENDITA DI PRODOTTI DELL'ACQUACOLTURA VIVI, CON POSSIBILITA' DI MACELLAZIONE SULLE AREE MERCATALI

tramite automezzo tipo IVECO Turbo Daily targato [redacted]

- Vista la documentazione presentata;
- Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.34 n° 1265;
- Vista l'O.M. 3.04.02 riguardante i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche;
- Vista la Determinazione della Direzione di Sanità Pubblica della Regione Piemonte n° 90 del 9.07.02;
- Visto il D.G.R. n° 25-12456 della Regione Piemonte del 10.05.04;
- vista la Legge Regionale n° 30 del 26.10.82 concernente il riordino delle funzioni di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e Servizi Veterinari;
- Attese le risultanze degli accertamenti effettuati dal Servizio Veterinario dell' A.S.L. n° 9 di Ivrea (TO)

RILASCIATA IL NULLA OSTA


Al Sig. [redacted], residente in [redacted] - per gestire l'attività di:

VENDITA DI PRODOTTI DELL'ACQUACOLTURA VIVI, CON POSSIBILITA' DI MACELLAZIONE SULLE AREE MERCATALI - purchè dotate di pavimentazione idonea e di servizi igienici - tramite automezzo tipo IVECO Turbo Daily targato [redacted]

L'allevamento di itticoltura connesso all'attività ambulante è sito in [redacted] [redacted] è regolarmente registrata e sottoposta a sorveglianza da parte dell' ASL n° 9 di Ivrea (TO). L'automezzo IVECO Turbo Daily targato [redacted] viene custodito, durante i periodi di inattività, presso l'indirizzo dell'allevamento. La presente nulla-osta potrà essere revocata in qualsiasi momento, in caso di infrazioni, abusi o mancata osservanza delle norme vigenti in materia, nonché per inconvenienti igienico-sanitari.

Ivrea (TO), il [redacted]

Il Direttore dell'Area B
(Dott. Francesco CASSANI)



Norma e tipo d'infrazione	Sanzione Edittale	p.m.r. Destinaz. Proventi Autorità Competente	Note
<p align="center">ANIMALI ACQUATICI</p> <p>Quale titolare di esercizio di vendita:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ conservava/esponeva per la vendita (ingrosso/dettaglio) o per la somministrazione prodotti per la pesca vivi in vasche prive delle caratteristiche prescritte dal regolamento (<i>specificare la prescrizione violata</i>); ▪ procedeva alla macellazione (<i>soppressione/eviscerazione</i>) dei prodotti della pesca; ▪ teneva i crostacei con le chele permanentemente legate. <p align="center">Art. 41, comma 5 Regolamento Tutela Animali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione Amm.va da € 25,00 a € 500,00 	<ul style="list-style-type: none"> • € 50,00 entro 60 gg. • Comune • Sindaco. 	<p>Se il venditore di prodotti dell'acquacoltura vivi è in possesso di specifica autorizzazione/nulla osta alla macellazione sul posto, rilasciata dall'ASL, non si deve procedere all'accertamento della presente violazione.</p> <p>Le vasche per la conservazione dei prodotti della pesca vivi (ad esclusione dei molluschi lamellibranchi cosiddetti frutti di mare) devono essere munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto.</p> <p>Negli esercizi di vendita al dettaglio i prodotti della pesca vivi (ad esclusione dei molluschi lamellibranchi cosiddetti frutti di mare), devono essere mantenuti in vasche con le caratteristiche sopra descritte fino alla consegna al consumatore finale.</p>